

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1757

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRUCIANI, GRILLI ANTONIO e DE MICHELI VITTURI

Presentata il 26 novembre 1959

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — È per un senso di giustizia e di umana riconoscenza verso coloro che hanno servito il Paese in guerra che ci accingiamo a sottoporvi la seguente proposta di legge. L'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, fu approvato per prolungare di due anni il tempo utile per la presentazione delle domande, tendenti a ottenere pensioni di guerra.

Nonostante tale proroga, numerosi ex combattenti non fecero in tempo a presentare la loro domanda. Giunsero così, presso il Ministero del tesoro, molte domande dopo il termine utile e colà giacciono senza poter essere prese in considerazione.

Si potrebbe obiettare che gli interessati avrebbero dovuto provvedere nei termini prescritti e che ora non hanno motivo di dolersi verso alcuno per il mancato beneficio di una pensione.

Ma, onorevoli colleghi, è necessario soffermarsi a considerare, che sono proprio i più umili i quali, avendo avuto sempre poca dimestichezza con termini e pratiche burocratiche, non hanno avvertito l'importanza fondamentale dell'indilazionabile rispetto dei termini prescritti. Sono coloro, che abitano nei paesetti più sperduti, ove lavorano sodo, oppure soffrono l'avvilente disoccupazione che ottenebra la mente ed avvilitisce l'animo.

Sfiduciati ed abbandonati a se stessi, molti non hanno avuta l'assistenza necessaria per poter fare esaminare, nei termini, le loro richieste.

Essi portano ora, nel loro animo, una specie di risentimento che, nella semplicità della loro mente, diventa il risentimento contro lo Stato, che si è servito di loro, ma non vuol nemmeno riconoscere il loro sacrificio dell'incolumità fisica.

Riaprendo i termini della succitata legge, si darebbe a tutti la possibilità di far esaminare le loro istanze le quali potranno essere respinte, se dagli accertamenti sanitari o dal *curriculum* militare non risultassero le condizioni necessarie. Ma nessuno potrà più lamentarsi della scarsa sensibilità dell'Amministrazione Statale verso i migliori cittadini. La mancata concessione del beneficio, dopo l'obiettivo esame delle domande, sarebbe accettata anche dagli esclusi con più equa ed obbiettiva rassegnazione.

L'innegabile aggravio di lavoro che apporterà l'approvazione della seguente proposta, sarà largamente compensato dal senso di fiducia e di riconoscenza verso il Parlamento da parte di tante famiglie, che versano in misere condizioni e di tutti coloro che servirono il Paese obbedendo e tacendo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini per la presentazione di domande per pensioni di guerra, già fissati dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono riaperti per un periodo di sei mesi, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.